

24/01/18  
ora 10.05

3/

# RISOLUZIONE URGENTE ANTI- PROSTITUZIONE


R



Il Consiglio Comunale di Bari:

- rilevato lo stato di profondo degrado di talune zone cittadine nelle quali, sia in ore diurne che in ore notturne, è praticata la prostituzione stradale;
- considerato che l'approssimarsi della stagione estiva moltiplicherà detto fenomeno e accentuerà gli atteggiamenti oltre modo discinti e osceni dei soggetti dediti alla prostituzione stradale;
- ritenuti sussistenti oggettivi pericoli per la privata e pubblica incolumità non fronteggiabili con gli ordinari strumenti d'amministrazione;
- ritenuto pertanto di approntare adeguati strumenti e azioni di contrasto al fenomeno della prostituzione stradale, anche al fine di assicurare maggior sicurezza e maggior decoro urbano

## IMPEGNA

Il Sindaco di Bari ad adottare immediatamente l'allegata ordinanza.

  
SINDACO

  
CARADENNA  


# ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

## IL SINDACO

Premesso che il fenomeno della prostituzione su strada è in evidente aumento tant'è che in molte zone del territorio comunale risultano presenti numerose prostitute;

Considerato necessario adottare un provvedimento sindacale volto a contrastare la problematica sopra descritta e le fenomenologie criminali alla stessa connesse;

Tenuto conto che tale provvedimento ha la finalità di contrastare il degrado urbano, legato alla visibilità raggiunta dalla prostituzione di strada ed il danno all'immagine della Città, nonché di tutelare la pubblica decenza;

Valutati gli effetti del fenomeno sulla sicurezza urbana e considerato che lo stesso è causa di particolari forme di allarme sociale nella cittadinanza e produttivo di conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;

Considerate inoltre le situazioni di intralcio e pericolo alla circolazione stradale determinate sia da coloro che alla guida dei propri autoveicoli si fermano al fine di contrattare prestazioni sessuali, sia dai soggetti che esercitano tale forma di attività;

Preso atto che il meretricio si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi ed indecenti da parte delle persone che praticano la prostituzione, tanto da offendere la pubblica sensibilità e destabilizzare la sana crescita dei minori spesso spettatori di scene scandalose in ore pomeridiane, anche su strade centrali della Città;

Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente che contrasti il fenomeno della prostituzione su strada con il fine di limitare le conseguenze sopra riportate a tutela della sicurezza urbana, sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità; nonché con il fine di ridurre fortemente gli interessi criminali allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e tutelare gli stessi;

Visto il D.M. 05.08.2008, recante "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione", che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

Vista la legge 17/12/2010, n. 217 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza."

Visto il D. Lgs. del 18.08.200, n. 267 ed in particolare l'art. 7 bis;

Visto l'art. 16, comma della legge 689/81 come modificato dall'art. 6 bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

## ORDINA

In tutto il territorio comunale è fatto divieto fino al 31/12/2018 a chiunque di contattare soggetti che esercitano l'attività di prostituzione su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento o modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività, nonché concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione, costituisce conferma dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.

E' fatto divieto a chiunque di:

- Porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere un abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.
- Di chiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti in precedenza e/c di concordare con gli stessi prestazioni sessuali a pagamento.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali previsti per le violazioni alle ordinanze comunali dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 516,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta ai sensi della L. 689/81. In ogni caso ai trasgressori, è intimata dagli agenti accertatori, la cessazione della condotta contraria alla presente ordinanza.

Inoltre, qualunque fatto o atto ritenuto rilevante ai fini fiscali, sarà portato a conoscenza – a cura dell'organo a cui appartiene l'agente accertatore – dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, nonché del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, onde consentire gli accertamenti fiscali di competenza.

Entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 258,00.

Nei confronti dei trasgressori che risulteranno recidivi, a partire dalla seconda violazione in poi la sanzione verrà sempre applicata nella misura massima di € 516,00.

Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689.

La presente ordinanza verrà comunicata al Prefetto di Bari ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 6 del D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo contestualmente alla sua pubblicazione, viene reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bari, sugli organi di stampa locali e trasmesso alla Prefettura di Bari e alle Forze dell'Ordine.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso in via gerarchica al Prefetto entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia;
- 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza.